



CARAVAN CAMPING CLUB
Via Pomposiana, 305/2 – 41123 MARZAGLIA (MO)

REGOLAMENTO GENERALE DEI SOCI

SOCI

Art. 1 - Diritti/doveri dei soci.

1 I soci del Caravan Camping Club Modena APS (da ora CCC o Associazione) sono coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali condividendo le finalità della stessa e gli scopi che essa persegue.

Il familiare del Socio ha accesso ai locali ed alle attività dell'associazione e può utilizzare i servizi erogati al socio di cui è familiare.

L'aspirante socio deve presentare Domanda di Iscrizione su apposito modulo predisposto dall'Associazione, con pagamento anticipato della quota di socio ordinario.

All'aspirante socio devono essere consegnate copia aggiornata dello Statuto e del presente regolamento generale, di altri regolamenti eventualmente approvati, nonché del dispositivo per il solo ingresso pedonale.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere annotato in calce alla scheda di richiesta di ammissione conservata agli atti. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali, gli impianti, le attrezzature ed i servizi sociali, secondo le modalità

previste dai regolamenti, in primis il presente.

2 La quota sociale è la principale fonte di finanziamento della Associazione, il cui versamento è obbligatorio per ogni Socio. La sua entità viene stabilita tutti gli anni dal Consiglio Direttivo (da ora CD) entro il 30 novembre, e viene comunicata ai soci tramite esposizione nella bacheca Informasoci. L'esposizione in bacheca per tutto il mese di Dicembre costituisce prova della conoscenza ed informazione ai Soci. E' facoltà del CD pubblicizzare le quote anche attraverso altri canali quali le mail, messaggi telefonici o la pubblicazione sul giornale ufficiale del Club.

Il CD indicherà anche una quota di solo tesseramento, come quota da scalare per eventuali plurime prenotazioni di posti parcheggio da parte di uno stesso socio. Essa indica una quota imputabile alle operazioni burocratiche, di gestione delle posizioni e dell'archivio sociale.

3 E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 19 dello Statuto, che ne comportano la perdita. La quota sociale versata, comunque, non viene restituita in nessun caso (art. 16 dello Statuto).

4 La campagna sociale inizia il 1° gennaio. Per versare le quote i soci hanno tempo fino alla data stabilita dal CD in sede di quantificazione delle quote annuali. Dopo tale data, ai ritardatari, potrà essere applicata una maggiorazione a copertura delle maggiori spese tenute dall'ente per la gestione dei solleciti, comunque non superiore al 10% della quota sociale.

5 Se allo scadere del 30 aprile il Socio risulta ancora moroso, il C.D. può proporre l'esclusione da socio (Art. 19, lettera d Statuto).

Per i beni eventualmente rimessati al CCC, si procederà con la rimozione del veicolo dallo stallone assegnato, nonché con ogni

ulteriore iniziativa consentita dalle disposizioni di legge vigenti anche per il recupero del credito vantato.

Il socio che non abbia corrisposto la quota associativa entro quattro mesi dalla scadenza stabilita perde il diritto di partecipare alle attività sociali indipendentemente dall'adozione dell'eventuale provvedimento che determinerà la perdita dello status di socio.

6 Nei locali del CCC è allestita una bacheca detta **INFORMASOCI**, destinata a contenere tutte le comunicazioni ufficiali di cui si fa menzione nel presente regolamento. L'affissione della comunicazione in bacheca per 15 giorni consecutivi farà ritenere la comunicazione pienamente conosciuta dal socio.

E' facoltà del CD pubblicizzare le comunicazioni anche attraverso altri canali quali le mail, messaggi telefonici o la pubblicazione sul giornale ufficiale del Club.

7 Al momento della richiesta di adesione alla Associazione, il Socio comunica i dati per la ricezione delle comunicazioni, in forma cartacea, telefonica o tramite posta elettronica. Le comunicazioni strettamente personali da parte del CCC trasmesse attraverso le forme indicate dal socio, sono dalle parti ritenute sufficienti a confermare la conoscenza delle disposizioni degli organi sociali, ad eccezione ovviamente dei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano forme particolari o specifiche.

Art. 2. - Decadenza dei soci.

1 I soci cessano di appartenere all'associazione nei casi espressamente indicati nell'art. 19 dello Statuto

2 Le dimissioni volontarie richiedono la firma dell'apposito modulo di richiesta da parte del Socio, il quale dovrà essere posto alla ratifica del CD

3 La revoca della tessera sociale di cui alla lettera d) dello

Statuto, è proposta e votata a maggioranza assoluta dal CD, nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti approvati dalla Assemblea, per i casi di oggettiva perdita dei requisiti di cui agli stessi.

4 La radiazione per indegnità è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del CD in base all'art. 19 dello statuto lettera e).

Il provvedimento di radiazione può essere pronunciato, a titolo esemplificativo, contro il Socio che:

- abbia commesso azioni ritenute disonorevoli e/o lesive dell'immagine e del decoro del C.C.C. entro e fuori dell'associazione;
- con la sua condotta ed i suoi comportamenti, abbia ostacolato il buon andamento del sodalizio e/o abbia assunto comportamenti incompatibili con lo spirito associativo e di collaborazione che deve legare tutti i consociati;
- abbia messo in atto comportamenti in astratto idonei a ledere il patrimonio dell'associazione;
- abbia violato, con azioni od omissioni, le norme del presente regolamento o abbia disatteso le disposizioni impartite dalla direzione dell'associazione.

5 Il provvedimento di sospensione, radiazione e/o esclusione assunto dal CD sono immediatamente esecutivi ed il socio colpito dal provvedimento perde ogni diritto all'accesso alla struttura associativa ed ai suoi servizi dalla data di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero raccomandata a mano.

L'associato radiato non può più essere ammesso nell'associazione.

6 Nel caso in cui un socio che subisca la revoca della tessera

sociale o venga radiato, rivesta una carica sociale, sarà sospeso con effetto immediato dagli incarichi e decadrà immediatamente ed automaticamente da tale carica nel momento in cui il provvedimento di radiazione sia divenuto definitivo, ovvero sia decorso il periodo senza che lo stesso abbia provveduto a proporre ricorso.

7 Contro i provvedimenti presi in ragione delle lettere d) ed e) dell'articolo 19, qualunque Socio può ricorrere entro 15 giorni dalla notifica attraverso ricorso scritto al CD, il quale porterà la trattazione dell'istanza alla prima Assemblea utile, la quale avrà la parola definitiva.

ORGANI SOCIALI

Art. 3 - Organi.

1 Gli organi sociali sono quelli stabiliti dal Titolo V dello Statuto, regolati dagli appositi articoli e dalle relative definizioni

Art. 4 - Assemblea.

2 Potranno prendere parte alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie dell'associazione, i soli soci in regola con il versamento della QUOTA SOCIALE annua al momento della indizione della Assemblea.

3 Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate dal CD mediante affissione della comunicazione nella bacheca InformaSoci presente presso la sede sociale e/o sull'organo di stampa ufficiale dell'Associazione. E' facoltà del Consiglio stesso di dare eventuale comunicazione ad ogni singolo socio a mezzo posta elettronica per chi ne sia provvisto od a mezzo posta ordinaria, ovvero messaggistica telefonica.

4 Tutte le votazioni vengono effettuate per alzata di mano e controprova. Per scrutinio segreto verranno prese le decisioni che riguardano l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea

nomina il proprio Segretario su proposta del Presidente del CCC o suo vicario. Qualora sia presente un notaio questi assume la carica di segretario.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Ogni altra procedura riguardante lo svolgimento dell'Assemblea può essere proposta, approvata a maggioranza e seguita al momento dello svolgimento della stessa.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

1 All'atto dell'accettazione della carica, i membri del CD devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

2 E' di pertinenza del CD tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- l'attribuzione delle cariche ai suoi membri e può conferire a taluno dei suoi membri mandati particolari;
- attribuisce a professionisti di propria fiducia eventuali attività consulenziali al fine della corretta amministrazione dell'ente (a solo titolo esemplificativo legali, commercialisti, ragionieri etc.)
- emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di regolamenti interni finalizzati a razionalizzare l'uso dei beni dell'ente ovvero a proteggere il patrimonio dell'associazione. Il Regolamento generale dei soci in quanto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea ordinaria è escluso;

- assume i provvedimenti disciplinari di radiazione e/o esclusione dei soci e relativamente alle condotte dei soci in violazioni dei principi dell'associazione, ovvero in contrasto con le disposizioni regolamentari o statutarie nonché in aperta violazione delle disposizioni impartite dal CD e/o dal Presidente.
- Applica l'esclusione dal Consiglio di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- decide sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso: tali incombenze, in caso di eccezionale urgenza, possono essere assolve direttamente dal Presidente, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione utile;
- vigila sul buon funzionamento/organizzazione di tutte le attività sociali ed il coordinamento delle stesse;
- delibera di spese in nome e per conto dell'associazione nei limiti dell'ordinaria amministrazione o dell'emergenza.

3. Il CD può, a maggioranza assoluta dei suoi membri ed a voto palese, in casi di particolare gravità che abbiano dato luogo alla violazione di norme statutarie e/o regolamentari, sfiduciare (mediante apposita mozione di cui all' o.d.g.) il Presidente eletto il quale resterà in carica con poteri di ordinaria amministrazione, sino alla data dell'assemblea ordinaria che dovrà essere convocata dallo stesso CD per la ratifica della predetta sfiducia.

Le astensioni in seno al Consiglio sono considerate voti contrari alla sfiducia nei confronti della persona del Presidente.

Nel corso dell'assemblea ordinaria, presieduta dal vice presidente, si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti. In caso di ratifica da parte

dell'Assemblea il CD, il Presidente ed il Consiglio stesso saranno dichiarati decaduti, e si dovrà procedere a nuove elezioni.

4. Dimissioni dei membri del CD: qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri il Consiglio ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari nelle persone dei non eletti, secondo il metodo della cooptazione, a condizione che gli stessi non abbiano in precedenza rinunciato, mediante dichiarazione scritta irrevocabile, alla disponibilità a ricoprire cariche sociali.

Il CD ha obbligo di sostituzione a mezzo cooptazione solo al fine di integrare il numero minimo di tre consiglieri i quali decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

Il CD dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere il numero minimo di tre consiglieri, escluso il presidente (Art. 22 Statuto). In tale ultimo caso anche il Presidente sarà ritenuto decaduto e provvederà alla convocazione dell'assemblea ordinaria per nuove elezioni.

5 Le deliberazioni del CD verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

La convocazione avviene con comunicazione scritta del Presidente, e ne viene data informazione mediante l'affissione dell'o.d.g. e della data di convocazione all'apposita bacheca INFORMASOCI.

Le deliberazioni assunte dal C.D. saranno pubblicizzate mediante l'affissione nella bacheca di cui sopra e possibilmente sull'organo ufficiale di stampa del Club, con possibilità di OMISSIS qualora i temi trattati o le decisioni prese violino la privacy degli interessati o non possano essere divulgati apertamente.

6 Il CD, per lo svolgimento dei suoi compiti e per la realizzazione di iniziative deliberate, può avvalersi della collaborazione di esperti in particolari materie (sia singolarmente sia riuniti in commissioni di lavoro) i quali potranno prendere parte, su espresso invito, alle riunioni del C.D.

Se all'interno del CD o dell'associazione vi è un socio qualificato quest'ultimo sarà da preferire rispetto ai consulenti esterni all'associazione.

Le proposte ed i progetti formulati dagli esperti e/o dalle commissioni potranno avere esecuzione solo se verranno deliberate dal CD.

7 Il CD, su questioni di particolare importanza attinenti la gestione e l'organizzazione dell'associazione, può, a sua discrezione, convocare i presidenti emeriti del CCC che siano ancora soci, per ottenere da questi un parere non vincolante in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Qualora disattenda tale parere dovrà darne motivazione espressa.

8 Ai componenti del Consiglio non spettano compensi per le attività istituzionali del Consiglio stesso. Può essere loro riconosciuto dall'associazione esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, quali ad esempio spese di viaggio, di alloggio, di vitto, acquisti per conto del CCC, previa presentazione dei giustificativi di spesa (ricevute, fatture), ovvero un contributo indennitario per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di carattere istituzionale.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

9. Salvo il potere di deliberare in capo al Consiglio, lo stesso può istituire delle Commissioni a cui può essere delegato l'approfondimento di specifiche problematiche con obbligo di relazionare al Consiglio per le successive deliberazione.

Art. 6 - Presidente

I compiti del Presidente non espressamente indicate in Statuto sono:

- deliberare spese urgenti in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal CD, per un importo massimo non superiore ad €. 3000.00 (tremila), salvo l'aggiornamento periodico di tale importo da parte dell'Assemblea ordinaria e salvo ratifica dell'operato da parte del CD;
- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- Spetta altresì al presidente la direzione del personale che presti a qualsiasi titolo la propria attività all'interno dei locali e degli spazi del Club; Ha il potere di fissare mansioni sia del personale dipendente sia dei soci che collaborino in specifiche attività sociali. Per il personale dipendente esercita il potere disciplinare direttamente, per i richiami verbali e scritti, e propone al Consiglio l'adozione di ulteriori sanzioni disciplinari sino al licenziamento.
- Spetta altresì al Presidente deferire eventuali Consiglieri che siano passibili di provvedimenti disciplinari a termine di statuto e regolamento al CD per adottare a maggioranza l'eventuale provvedimento disciplinare. Tale deliberato è insindacabile.
- In caso di dimissioni anticipate del presidente, decade anche il CD in carica e si procederà a nuove elezioni, secondo le procedure di cui al presente regolamento

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del CD e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio

ELEZIONI

Art. 7 - Procedure

1 Il Consiglio ed il Presidente in carica decadono naturalmente dopo 4 anni esatti dalla data dello svolgimento delle ultime elezioni.

In un giorno entro i tre mesi prima della scadenza delle cariche sociali, il C.D. provvederà a determinare la data e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di votazione, nel solco dello Statuto e del presente regolamento, redigendo un apposito verbale pubblico. In caso di dimissioni o scioglimento anticipato, la data delle elezioni dovrà essere indetta entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio.

2 Il CD provvederà a nominare una Commissione per le Elezioni (da qui in avanti C.p.E.).

La C.p.E. è formata dal Presidente uscente (in alternativa dal vice presidente ovvero dal consigliere più anziano), e da due Commissari scelti dal CD tra i Soci più rappresentativi, anche tra i Consiglieri.

I Soci partecipanti alla C.p.E. non potranno presentarsi quali candidati alle cariche da rinnovare. Qualora tutti i consiglieri in carica intendano ricandidarsi, presiederà la commissione un terzo Socio indicato dal consiglio uscente tra quelli più rappresentativi.

La commissione nomina al suo interno un Coordinatore. I nomi dei componenti e del coordinatore della C.p.E. verranno resi noti mediante affissione sulla bacheca Informasoci e, ove possibile, mediante l'organo di informazione sociale.

Art 8 –Richieste di candidatura

La C.p.E. provvederà a promuovere, raccogliere e vagliare in ordine a regolarità ed ammissibilità, tutte le richieste di candidatura, nonché a formare le liste dei candidati da sottoporre al voto dell'assemblea. Nelle liste approntate dalla C.p.E. non possono comparire soci che ricoprano, al momento dello svolgimento delle elezioni, cariche direttive presso altri Club o Associazioni di Campeggiatori.

Art. 9 – Elenco dei candidati e termine per le candidature

L'elenco sarà reso noto ai soci attraverso l'esposizione nella bacheca Informasoci e/o eventualmente a mezzo di pubblicità con sistemi di comunicazione elettronica ovvero a mezzo di pubblicazione sull'organo di informazione "Spazio Verde".

Stilate secondo un ordine seguente a sorteggio pubblico, due liste separate, una per la carica di presidente ed una per la carica di consigliere. Gli elenchi dei candidati saranno compilati dalla C.p.E. almeno 15 gg. prima della data fissata per le votazioni. Non si accetteranno candidature successive a tale termine.

Art.10 - Assemblea per il rinnovo delle cariche

1 L'assemblea dei soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali è sempre presieduta dal Presidente uscente, come da disposizioni di Statuto.

2 Per permettere la massima affluenza e la più ampia possibilità di partecipare, l'assemblea per le elezioni può svolgersi, al massimo, su due giornate, con sospensione notturna.

3 La C.p.E. avrà il compito di vidimare le schede, consegnarle al Socio votante dopo averne accertato l'identità, svolgere lo scrutinio finale, proclamare i risultati e procedere alla verbalizzazione di tutte le operazioni di voto.

Art. 11 - Voto

Le preferenze verranno espresse su apposite schede (predisposte dalla C.p.E.) nelle quali sono elencati tutti i nomi dei candidati, anche qualora si utilizzassero strumenti elettronici (art. 21 Statuto)

Art. 12 - Deleghe

E' ammessa una sola delega per ogni socio votante.

Art. 13 - Ricorsi

Eventuali ricorsi vanno presentati per iscritto entro le settantadue ore successive alla proclamazione dei risultati definitivi alla C.p.E., la quale si pronuncerà, a maggioranza, entro cinque gg. dalla data del ricorso.

La decisione del ricorso è trascritta in apposito verbale da conservare agli atti e verrà comunicata per iscritto con pubblicazione mediante affissione nella bacheca informasoci. Il giudizio espresso dalla C.p.E. è inappellabile.

Art. 14 - Risultati

L'elenco ufficiale degli eletti va esposto nella bacheca Informasoci e pubblicato sul periodico del Club.

ACCESSO AGLI SPAZI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Riserva di accesso.

L'ingresso all'interno del CCC e a tutti i suoi spazi/locali e pertinenze è riservato ai soci, ai loro familiari risultanti dal relativo stato di famiglia o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal socio; l'ingresso è occasionalmente consentito ai cittadini partecipanti alle attività dell'Associazione previste dallo Statuto.

L'accesso alla sala adiacente al bar è riservato ai soli soci o associati all'Ente di promozione cui aderisce il CCC.

Art. 16 - Accesso libero al Bar

L'ingresso al bar è libero essendo a tutti gli effetti un pubblico esercizio, gestito da ente diverso dall'associazione.

Art. 17 - Accesso agli spazi di rimessaggio ed eccezioni.

Come per gli altri spazi dell'associazione l'accesso alle piazzole al parcheggio a pettine ed ai box è riservato ai soci.

Eccezionalmente il socio può invitare all'interno della piazzola assegnata un numero limitato di persone, stabilito da apposito "regolamento per le piazzole" del CD. Le generalità complete degli ospiti dovranno essere comunicati preventivamente alla segreteria ovvero al socio collaboratore del campo.

È facoltà del CD istituire un contributo per ciascun ospite presente nelle piazzole.

Il consiglio può autorizzare previa delibera, eccezioni al limite di accesso ai soli soci per l'organizzazione di eventi, feste o iniziative d'interesse dell'associazione o di singoli soci

Il socio è sempre responsabile nei confronti dell'associazione del comportamento dei suoi invitati i quali dovranno comunque attenersi al rispetto delle norme del presente regolamento quando si trovano all'interno degli spazi e locali del CCC; il socio è responsabile in solido con l'autore della violazione degli eventuali danni da questo arrecati alle strutture ed ai locali dell'associazione e/o a mezzi di proprietà di altri soci.

Art. 18 – Uso degli spazi del club.

1 Le attività ricreative, culturali o comunque quelle rispondenti agli scopi di cui agli art. 2, 3 e 4 dello Statuto, vengono svolte nei seguenti spazi del CCC:

A – Aree aperte di uso comune;

B – Sala ricreativa adiacente il bar;

C – Sala grande delle Feste (capienza massima 95 persone);

L'accesso agli spazi di cui sopra è ad ingresso libero e consentito a tutti i soci del Club, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle comportamentali previste dai regolamenti, oltre che di quelle del reciproco rispetto e della civile convivenza.

2 A richiesta dei soci, e compatibilmente con lo svolgimento delle normali attività dell'Associazione, il C.D. concede l'uso delle strutture di cui alle lettere A-B-C dell'Art. 23 anche per uso privato che riguardi festeggiamenti o ricorrenze/eventi di carattere familiare a cui potranno essere ammessi anche non soci.

I soci che intendono usufruire degli spazi di cui sopra devono inoltrare richiesta scritta al C.D. che, valutate le disponibilità ed il merito della richiesta, deciderà, insindacabilmente, se autorizzare l'iniziativa provvedendo, se del caso, alle prescrizioni di merito. È facoltà del consiglio delegare tale funzione al presidente o ad altro Socio, dandone comunicazione ai soci mediante affissione nella bacheca sociale.

In caso di più richieste con analoghe esigenze, si procederà con l'assegnazione degli spazi richiesti in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute le relative domande.

3 Al momento della prenotazione i soci dovranno anticipare la quota prevista dal CD, con possibilità di rimborso in caso di disdetta da manifestarsi, per iscritto al Presidente, almeno 7

giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'evento. Per ottenere invece l'uso riservato degli spazi di cui alle lettere B-C il Socio dovrà anche versare una quota a titolo rimborso spese (luce, acqua, riscaldamento etc).

Per quanto attiene lo svolgimento di attività all'aperto il C.D. può concedere l'uso di aree aperte delimitate senza richiesta di oneri economici aggiuntivi qualora non sia richiesto che gli spazi siano riservati.

Le quote per il rimborso spese vengono fissate annualmente dal C.D.

4 Il Socio, che deve essere presente per tutta la durata dell'occupazione della struttura, è in ogni caso responsabile diretto delle strutture e delle attrezzature presenti nello spazio concesso. Gli spazi e le attrezzature dovranno essere riconsegnate nello stato in cui si trovavano al momento dell'affidamento.

Per la realizzazione delle attività e degli scopi previsti dal Titolo II dello Statuto, gli spazi di cui alle lettere A-B-C dell'art.19 del presente regolamento possono essere utilizzati da terzi che ne facciano richiesta scritta rivolta al Presidente. Sulla richiesta decide il CD.

Nel rispetto del regolamento generale, il CD regola e delibera sull'utilizzo degli spazi, su eventuali limiti all'utilizzo e su specifiche prescrizioni di utilizzo.

Il C.D. Fissa, con apposito regolamento, l'ammontare dei contributi spesa per il suddetto servizio.

SERVIZI DI PARCHEGGIO NON CUSTODITO

Art. 19 - Aree di parcheggio

1 L'associazione, al fine di promuovere l'attività di campeggio e di turismo all'area aperta e le attività di aggregazione e di

promozione sociale di cui agli artt. 2-4-5-6-7 dello Statuto, ritiene necessario fornire ai soci, i quali condividono tale finalità, gli spazi adeguati per il parcheggio non custodito dei veicoli ricreazionali, alcuni dei quali, i Caravan, non possono neppure sostare in pubblica strada, senza soggiacere a pesanti limitazioni, se sganciati dalla motrice;

2 I servizi di parcheggio non custoditi, ritenuti essenziali per il perseguimento degli scopi dell'associazione, sono riservati esclusivamente ai soci ed al soddisfacimento delle loro esigenze in conformità allo statuto ed al presente regolamento. I servizi di parcheggio non comportano effetti traslativi dei diritti reali e di godimento delle aree assegnate;

Per richiedere l'assegnazione dei servizi di parcheggio, previo versamento di un contributo, si deve possedere lo status di socio ed essere in regola con i pagamenti ed il versamento delle quote anche pregresse.

Il familiare del Socio che richieda l'assegnazione di uno spazio per il proprio mezzo acquista, per ciò stesso, la qualifica di Socio Ordinario ed è tenuto al pagamento della quota sociale più la contribuzione per il servizio richiesto.

3 L'Associazione mette a disposizione del socio un'area di parcheggio non custodita secondo tre differenti tipologie con differenti quote contributive che sono:

Area coperta in tenso-struttura

Area erbosa ed alberata

Area aperta e delimitata

È facoltà del Consiglio provvedere alla riqualificazione delle tipologie in relazione ad eventuali servizi aggiuntivi resi ai soci.

4 È facoltà del CD del CCC di modificare e/o sostituire il sito assegnato con altro simile, anche in corso d'esercizio, per il miglior soddisfacimento delle esigenze sociali o logistiche.

Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore (incidenti, lavori da eseguire, ecc.) si renda inagibile lo spazio assegnato al socio

per i servizi di parcheggio, il C.D. assegnerà in via provvisoria uno spazio alternativo anche di tipologia inferiore ovvero differente all'interno della struttura sino a cessata esigenza, senza che ciò comporti obbligo di rimborso alcuno per il periodo di mancato godimento del posto assegnato.

5 L'utilizzo delle aree di parcheggio non custodito presso le strutture del CCC sito in Modena alla via Pomposiana 305/2, fermo restando l'identificazione dell'utente per esigenze associative, è riferito esclusivamente ai veicoli oggetto di apposita scrittura privata come identificati in essa. I dispositivi di ingresso dei predetti mezzi nell'area del CCC sono rilasciati esclusivamente ai sottoscrittori della succitata scrittura privata, in regola coi relativi pagamenti, ed in numero di uno soltanto per mezzo contrattualizzato. In caso di smarrimento del dispositivo è possibile la sostituzione, previa disattivazione di quella smarrita

Art 20 - Prescrizioni e limitazioni di responsabilità

1 La proprietà del veicolo deve essere riconducibile al socio ovvero ad un suo familiare convivente. Se il familiare convivente richiede l'assegnazione di un qualsiasi parcheggio non custodito è tenuto al pagamento della quota sociale maggiorata del contributo per il servizio richiesto.

2 I veicoli ammessi al servizio di parcheggio dovranno essere regolarmente immatricolati, e riportare sempre in modo visibile la targa di immatricolazione. Per ragioni di sicurezza è fatto espresso divieto di togliere le ruote ai veicoli rimessati o lasciarli in condizioni che ne determinino difficoltà di rotolamento delle ruote ovvero sulle ruote. Può essere parcheggiato nello spazio assegnato un solo veicolo le cui dimensioni non devono comunque superare i confini degli spazi assegnati.

Tutti i veicoli devono essere provvisti di idonea copertura RCA e/o contro il rischio statico.

3 La sistemazione degli oggetti all'interno del mezzo dovrà essere tale da permettere, in caso di necessità ed urgenza, il suo rapido spostamento.

Il CCC non risponde di eventuali danni arrecati all'interno del mezzo rimessato in caso di spostamento forzoso effettuato nelle predette situazioni di emergenza.

4 Gli orari di accesso all'area di parcheggio con i veicoli ovvero a piedi e le modalità pratiche di accesso sono stabilite con determina del CD.

5 È facoltà del socio che si avvale del servizio di parcheggio di cui all'art.19, utilizzare le aree destinate al lavaggio dei veicoli, le aree di carico e scarico acque bianche e grigie, le aree di approvvigionamento energetico, di controllo della pressione dei pneumatici ed ogni altro eventuale servizio, nei limiti delle specifiche indicate in apposito regolamento da emanarsi a cura del Consiglio. Il Socio che non si avvale del servizio di parcheggio di cui all'art.19 può utilizzare i servizi dedicati di cui sopra con un proprio mezzo ricreazionale, dietro il pagamento di un contributo stabilito nel predetto regolamento. Non è consentito l'utilizzo delle suddette aree a soggetti che non siano soci del CCC, con esclusione degli ospiti del campeggio/area di sosta, in conformità con quanto stabilito dal regolamento del campeggio.

L'utilizzo di tali aree ed attrezzature è ad espresso rischio e pericolo del socio che sin d'ora solleva l'associazione da qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche relativamente all'utilizzo di attrezzature ivi presenti.

6 il socio espressamente accetta che l'occupazione delle aree di parcheggio, con un proprio mezzo, non implica in alcun modo obbligo di vigilanza o custodia da parte dell'associazione C.C.C.MO. L'utilizzo degli spazi di servizio da parte del socio

non implica in ogni caso consegna né ricevimento in custodia del mezzo da parte dell'associazione C.C.C.MO che pertanto non è in alcun modo responsabile per danni cagionati al mezzo da parte di altri soci o comunque da parte di terzi.

7 E', altresì, esclusa ogni responsabilità dell'associazione C.C.C.MO per danni cagionati al mezzo da atti vandalici, da incendio, da eventi atmosferici, nonché per furti totali o parziali, consumati o tentati, a danno del veicolo ovvero di oggetti lasciati all'interno del veicolo ovvero installati all'esterno, con espressa esclusione anche dei danni cagionati per eventuali tentativi di sottrazioni o effrazioni.

8 Peraltro, in relazione a questi ultimi eventi, l'Associazione C.C.C.MO si riserva in ogni caso la facoltà di mantenere in essere e/o stipulare polizze assicurative in favore dei soci, come ulteriore servizio accessorio, senza che ciò comporti il alcun modo riconoscimento di responsabilità ovvero assunzione dell'obbligo di custodia.

9 In tal senso, eventuali franchigie e/o scoperti relativi alle polizze assicurative saranno a carico dei singoli danneggiati, senza che sia dovuto alcun rimborso e/o integrazione da parte dell'Associazione C.C.C.MO.

10 Nel caso in cui i Soci siano già garantiti da proprie polizze, le predette coperture assicurative stipulate dall'associazione C.C.C.MO dovranno intendersi prestate in secondo rischio.

11 I Soci espressamente riconoscono che anche qualora l'associazione CCCMO si doti di servizio di portineria, ciò non comporta assunzione alcuna dell'obbligo di custodia dei veicoli o di parti di essi, e che tale servizio può essere cessato o sospeso senza necessità di informazione alcuna al socio, se non a mezzo di esposizione di avviso nella bacheca "informa soci" presso il locali del CCCMO.

12 All'interno dell'area del C.C.C.MO il socio è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme che regolano la

circolazione dei veicoli. Gli spazi di servizio debbono essere utilizzati adottando la massima diligenza e gli eventuali danni cagionati da parte del socio saranno riparati e/o risarciti a sue spese.

13 Non è consentita alcuna novazione soggettiva dei servizi di parcheggio, se non per ragioni successorie mortis causae nel qual caso il negozio giuridico segue le sorti del veicolo. È espressamente esclusa la cessione dei diritti scaturenti dalla scrittura privata per i servizi di parcheggio non custodito tra il socio e l'associazione anche in caso di vendita del veicolo ricreazionale ammesso al parcheggio. Il Socio che vende il proprio mezzo non ha diritto di riservare lo spazio a lui assegnato all'acquirente. Il CD può valutare, a propria insindacabile decisione, di fare eccezione a tale prescrizione, su richiesta dell'acquirente subentrante, purché quest'ultimo sia un Socio in regola con il versamento della quota sociale.

14 Ogni eventuale variazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sostituzione per vendita del veicolo con altro, ovvero per ogni altra ragione che possa importare anche solo la sostituzione temporanea) dovrà sempre essere tempestivamente comunicata per iscritto alla segreteria del CCC che così provvederà agli aggiornamenti del proprio archivio e, ove fosse mutata la tipologia del veicolo, a rivedere, le singole condizioni contrattuali salvo il diritto di recesso previa comunicazione all'utente.

Art. 21 - Contributo per il servizio di Parcheggio non Custodito.

1 L'associazione non persegue scopo di lucro alcuno ed il contributo per il servizio di parcheggio ai soci è determinato annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione. E' reso pubblico esclusivamente mediante affissione nella bacheca

informasoci, fatta salva la facoltà del CD di provvedere ad ulteriori comunicazioni.

2 Le determinate relative al contributo per il parcheggio applicabili all'anno successivo saranno pubblicate entro il 30 novembre di ciascun anno

3 Per ragioni fiscali, amministrative od organizzative, è facoltà del CD prevedere il versamento di parte o di tutta la quota del servizio di parcheggio direttamente alla cooperativa Campaglia, locatore e proprietaria delle strutture nel quale ha sede l'Associazione, quale quota annuale per contributo spese. Tale quota non può comprendere la quota sociale, la quale deve essere comunque e tassativamente corrisposta alla Associazione CCC.

E' comunque fatta salva ogni tutela in merito alle assicurazioni e alle garanzie nei confronti dei soci, per quanto riguarda le strutture della associazione e delle strutture di posteggio e stallo dei mezzi.

4 È facoltà del socio recedere in qualunque momento dagli impegni relativi ai servizi di parcheggio dandone comunicazione scritta all'associazione a mezzo di raccomandata a/r, a mano oppure a mezzo mail. Negli ultimi casi, sarà ritenuta valida solamente se confermata per iscritto dalla segreteria, salvo il caso in cui il recesso venga comunicato attraverso mail PEC

5 Il socio che rinuncia al posto assegnatogli nel corso del primo semestre ha diritto al rimborso del contributo relativo al secondo semestre. Chi invece rinuncia nel corso del secondo semestre non ha diritto ad alcun rimborso. In ogni caso, la quota sociale non è mai rimborsabile, quindi non compresa nel calcolo della cifra da rimborsare.

6 Il socio che richiede di usufruire del servizio entro il 30 di giugno paga il contributo per intero, mentre chi richiede di usufruire del servizio dal primo luglio, pagherà la frazione del

contributo relativo alle mensilità che mancano alla fine dell'anno

7 Nel caso in cui il socio non utilizzasse il sito assegnatogli per cause indipendenti dalla volontà dell'Associazione CCC di Modena le somme versate dall'utente saranno comunque ritenute dall'Associazione.

Il servizio di parcheggio s'intende tacitamente rinnovato anche per l'anno successivo eccetto il caso di disdetta per iscritto da parte del socio

8 In caso di omesso pagamento del contributo per il servizio di parcheggio, l'Associazione può provvedere a riassegnare lo spazio già occupato dal socio inadempiente o moroso e curerà che il veicolo sia trasportato a spese del socio, in apposito spazio aperto all'interno della struttura con esercizio del diritto di ritenzione sino all'integrale pagamento di quanto dovuto. Decorso un anno dall'accertamento della violazione il CD potrà deliberare di provvedere ai sensi di legge in danno del socio inadempiente, salvo che le modalità di conservazione del bene non impongano di applicare il testo unico sulla tutela ambientale con conseguente smaltimento in danno del veicolo considerato rifiuto.

Art. 22 - Esclusioni

1 Il C.D. può decidere di escludere dal servizio definito nell'art. 24 il socio per morosità protrattasi per almeno tre mesi

2 Il socio escluso dal servizio di cui all'art. 24, con delibera del CD dovrà rimuovere il mezzo a proprie spese entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta pervenuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'associazione comprensive delle spese di notifica.

La decisione del CD in merito è insindacabile.

Art. 23 - Liste di attesa

Qualora tutti i posti destinati ai servizi di cui sopra siano occupati da soci, è costituita presso la segreteria del Club la lista dei Soci in attesa di assegnazione in ordine cronologico per tipologia di servizio richiesto, le quali devono essere esposte nella bacheca Informasoci.

Fatta salva la tipologia di assegnazione richiesta dal Socio, è facoltà del CD regolamentare le liste di attesa secondo criteri di programmazione logistica e in base ad esigenze di sistemazione sul campo, secondo un criterio di pianificazione chiaro, specificato in sede di consiglio e riportato in verbale ogni qualvolta venga modificato o regolato. A tale pianificazione sarà poi data pubblicità e informazione ai soci.

Art. 24 - Conguagli

Al Socio Ordinario che chiede di cambiare la tipologia di area assegnata in corso di anno verrà conguagliato in positivo o in negativo la differenza del solo contributo a suo tempo versata.

Anche in questo caso, fatta salva la tipologia di assegnazione richiesta dal Socio, è facoltà del CD regolamentare gli spostamenti secondo criteri di programmazione logistica ed in base ad esigenze di sistemazione sul campo.

Art. 25 - Eventi

In applicazione dell'Art.5 ed in ragione dell'art.8 dello Statuto, l'associazione può promuovere eventi di campeggio all'interno della propria struttura, in area appositamente attrezzata e delimitata, idonea ad accogliere gruppi di turisti itineranti. L'erogazione di ulteriori servizi ai turisti itineranti è affidata alla Cooperativa Campaglia che gestisce il servizio in area appositamente determinata in ossequio alle vigenti disposizioni di legge in materia. La predetta area di campeggio, ancorché in

gestione alla suddetta cooperativa, è appositamente regolamentata da determinate del CD del CCC.

Art. 26 – Norme di chiusura

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

Viene inoltrato per conoscenza ai Soci del CCC secondo quanto prescritto dallo Statuto per le convocazioni delle assemblee

Le norme del presente regolamento agiscono con efficacia subordinata alle norme dello Statuto, del quale intendono essere completamento e strumento di maggiore definizione delle procedure per il funzionamento del Caravan Camping Club Modena Associazione di Promozione Sociale

Per gli altri aspetti non compresi nella presente scrittura, si affida la regolamentazione ad apposite delibere del Consiglio Direttivo, opportunamente pubblicizzate.

Per quanto riguarda le scritture private, normalmente conosciute come Contratti, di cui agli articoli 19-20-21-22-23-24-25 e riguardanti i “Servizi di parcheggio non custodito”, i soci hanno tempo 15 gg., qualora non fossero d'accordo con le nuove disposizioni, per recedere dalla stessa in forma scritta e secondo le condizioni nella stessa precedentemente concordate. Trascorso tale termine, le nuove norme si intendono accettate.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, dello Statuto, ed alle vigenti leggi in materia di Associazioni di Promozione Sociale riconosciute.

Marzaglia, 23 febbraio 2024

Approvato con Assemblea straordinaria il 23 Febbraio 2024

